



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 86

DEL 22-05-2018

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN VIA DI AUTOTUTELA EX
ART. 21 NONIES LEGGE N. 241/1990 PROCEDURA DI GARA
PER L'AFFITTO DI TERRENI AD USO PASCOLO DI PRO-
PRIETÀ COMUNALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMU-
NALE N. 37 DEL 10.04.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	A
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 91 DELL'ANNO
22-05-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta comunale n.37 del 10.04.2018 , esecutiva ai sensi di legge, è stato dato atto di indirizzo al responsabile dell'area amministrativo-finanziario per l'affitto dei pascoli Valloncini di Castelluccio" siti nel Comune di Norcia e " Vallelunga e Valleorteccia" siti nel Comune di Castelsantangelo sul Nera di proprietà comunale in n.4 lotti;
- con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 85 del 18.04.2018 (reg. gen. 208/2018) è stata indetta l'asta pubblica per un periodo di anni sei decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto di affitto, da tenersi con il sistema di cui all'art.73 lett.c) del R.D. n.827/1924 e le modalità stabilite dall'art.76 del medesimo R.D., della formulazione dell'offerta segreta in aumento sul prezzo annuo a base d'asta fissato, sulla base dell'ultimo canone di affitto applicato per detti pascoli;
- con avviso di asta pubblica n. 540 del 18.4.2018, prot.n.4082 è stata indetta l'asta di cui trattasi;
- in data 26.04.2018 si è svolta in seduta pubblica l'asta;
- con determinazione n. 91 del 27.04.2018 (reg. gen. 226/2018) del Responsabile del Servizio Area amministrativa – finanziaria si è provveduto ad approvare il verbale delle operazioni di gara datato 26.04.2018 e ad aggiudicare provvisoriamente i terreni da affittare ad uso pascolo relativamente ai pascoli dei Valloncini di Castelluccio siti nel Comune di Norcia e dei Lotti 1B Verde e 2C Giallo per i pascoli di Vallelunga e Valleorteccia" mentre il lotto 3D azzurro non è stato aggiudicato per irregolarità formale non sanabile in sede di gara;
- con determinazione n. 98 in data 04.05.2018 (reg.gen. 241/2018) del Responsabile del Servizio Area amministrativa – finanziaria si è provveduto ad affittare i terreni pascolivi di proprietà comunale siti in comune di Castelsantangelo sul Nera denominati "Vallelunga e Valleorteccia" parte lotto 3-d azzurro. Assegnazione provvisoria mediante trattativa privata diretta.

Atteso che:

- in data 27.04.2018 è stata inviata tramite Pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 4342 in pari data la volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte della Società Agricola San Giuseppe S.S. in qualità di precedente affittuario;
- in data 27.04.2018 questa amministrazione ha risposto alla nota di cui sopra con Pec prot. n. 4397 escludendo in capo alla Agricola San Giuseppe S.S. il diritto di prelazione;
- in data 03.05.2018 è stata invitata tramite PEC la nota assunta al protocollo dell'ente al n. 4592 in data 05.05.2018 nella quale l'Avv. Sergio Coccia in nome e per conto della suddetta società Agricola, ha espressamente avvertito che qualora l'Amministrazione perseverava nell'escludere il diritto di prelazione in capo alla Agricola San Giuseppe gli stessi avrebbero fatto valere le proprie ragioni in sede giudiziaria con ulteriore aggravio di costi e spese;

Dato atto che a seguito della corrispondenza sopra specificata ed in attesa di ricevere la documentazione richiesta ancora non si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ed alla sottoscrizione dei relativi contratti di affitto:

Considerato, inoltre:

che il responsabile del servizio a seguito di approfondita istruttoria ha evidenziato delle criticità riguardanti il termine previsto dall'art.64 R.D. n.827/1924 che non può essere inferiore a 15;

che il responsabile del servizio a seguito di verifica dei requisiti e condizioni dichiarate in sede di gara ha evidenziato nel verbale di gara "*non aver*

presentato documenti in regola con le disposizioni del bando di gara ...omissis...(motivo: prestazione della medesima cauzione provvisoria già presentata su altro lotto per il quale la ditta è stata ammessa all'asta).

Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra non procedere con l'aggiudicazione definitiva ed adottare un provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di gara e di affidamento diretto dei pascoli come sopra specificati ed affidati in via provvisoria,

Considerato che il provvedimento di annullamento in autotutela, in quanto manifestazione della discrezionalità della P.A., richiede una valutazione sulla esistenza o meno di un interesse pubblico alla eliminazione degli atti potenzialmente annullabili dall'Autorità Giudiziaria, a prescindere dal semplice ristabilimento della legalità (T.A.R. Lazio – sentenza n.6978 del 20.06.2008 e T.A.R. Campania sentenza n.7085/2006);

Ritenuto che nella fattispecie concreta è necessario:

1. Non procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'affitto dei pascoli al fine di evitare all'ente contenziosi sia da parte del precedente affittuario richiedente l'esercizio del diritto di prelazione, sia da parte dei nuovi aggiudicatari provvisori con il rischio di non introitare i canoni di affitto ma bensì di sostenere i costi di eventuali giudizi;
2. Annullare in autotutela la procedura di gara riservando a successive valutazioni i criteri e le modalità di gestione degli stessi;

Considerato che il limite dell'esercizio del potere di annullamento della P.A. consiste nella certezza delle situazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela, certezza che nella fattispecie non sussiste giacché non è trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla data di aggiudicazione provvisoria tale da ingenerare un legittimo affidamento;

Valutato che l'annullamento d'ufficio degli atti su citati ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 determinerebbe la caducazione automatica degli effetti negoziali dei contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione in virtù del rapporto di consequenzialità necessaria e preordinazione funzionale tra l'aggiudicazione stessa ed i contratti;

- che i contratti di affitto non sono stati sottoscritti;

Valutato che sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico all'annullamento degli atti della procedura di gara per l'affitto dei terreni di proprietà comunale ad uso pascolo per vizio di legittimità, - che in tal modo il Comune potrà tornare nella disponibilità dei terreni e procedere ad una nuova gara pubblica per l'affitto degli stessi o ad altre determinazioni in merito alla gestione;

Visto l'avviso d'asta; che testualmente recita *“L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di soprassedere in qualsiasi momento alla procedura e all'aggiudicazione della gara anche per effetto di sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o a seguito di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento, senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare, al riguardo, alcuna pretesa di natura risarcitoria.”*

.....

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i. in particolare l'art.11;
- il regolamento comunale in materia di responsabili e termini del procedimento amministrativo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa - finanziaria rag. Valentina Remigi, ai sensi dell'art.49, c.1 del T.U. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. di dare indirizzo al Responsabile del servizio area amministrativa contabile di non procedere all'aggiudicazione definitiva ed annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 1, L. 241/90 e dell'art. 21 *nonies*, comma 1, la procedura di gara per l'affitto di terreni ad uso pascolo di proprietà comunale - deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 10.04.2018 nonché di tutti gli atti in merito adottati;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'annullamento d'ufficio in via di autotutela al fine di non ingenerare legittime aspettative sulla conclusione della procedura di gara e sottoscrizione dei relativi contratti;

Con unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 5695 del 05-06-2018

Li 05-06-2018

Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2018 al 20-06-2018, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2018

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria